CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796- 00165 Roma – Tel. 06.66502639 - Fax 06.66410314-convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER MOTIVI DI STUDIO DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA TERRITORI IN STATO DI NECESSITÀ*

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese del presbitero:

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

* Territori in stato di necessità si considerano tali quelli inseriti nella lista dei Paesi destinatari di aiuti definita dalle Organizzazioni internazionali competenti [Lista OCSE-DAC (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico- *Development assistance committee)*]

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero per il conseguimento del corso di studi in

   _____

   presso (Università/Facoltà Teologica/ecc)_____

   _____**(allegato 1 e 2)**

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
   a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
   b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
   c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che invia o dal Vescovo della Chiesa che accoglie.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere l'incarico di collaborazione affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero, e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero un adeguato accompagnamento tramite il Centro Missionario Diocesano e ne favorisce l'inserimento nella realtà diocesana, preferibilmente introducendolo all'interno di una *équipe* di sacerdoti.

Art. 3

CONTRIBUTO ALLA DIOCESI CHE ACCOGLIE

1. Il Vescovo della Chiesa che invia attribuisce al presbitero risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato.
3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.
4. I sacerdoti che beneficiano delle borse di studio erogate dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli non hanno titolo per l'attivazione della presente *Convenzione*

Art. 4

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese e segue l'andamento dei suoi studi.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, unitamente al Centro Missionario Diocesano, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.

Art. 5

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione.*
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

Art. 6

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. Qualora, a giudizio dei due Vescovi, si renda necessario il prolungamento del periodo di studi, il Vescovo della Chiesa che invia ne fa motivata richiesta scritta al Vescovo della Chiesa che accoglie, prolungando, con apposito modulo, la durata della *Convenzione*. Copia della documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Tale prolungamento è ammesso per il conseguimento di un solo titolo accademico, sino al grado del dottorato. Sono esclusi corsi di specializzazione, master e/o altri corsi opzionali. In ogni caso la durata massima della *Convenzione* non può superare i nove anni.
3. Il passaggio ad una *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere,* prevede oltre il conseguimento del titolo accademico, il rientro nella propria diocesi di origine per un congruo periodo di tempo, che orientativamente può quantificarsi in tre anni. Tale ulteriore convenzione, da *convenzione per motivi di studio* a convenzione per *servizio pastorale,* deve avere scadenza triennale, autorizzata dalla Presidenza della CEI.

Art. 7

CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

☐ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia, con l'indicazione della materia di studio, della durata massima dei corsi e dell'Università prescelta.
2. Attestato di iscrizione o preiscrizione e/o frequenza all'Università.
3. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: a) *curriculum vitae* del presbitero, b) *celebret*, c) dichiarazione di buona condotta.
4. Copia documento d'identità.